



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 23/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 1 aprile 2015, n. 118

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante al Piano di lottizzazione B2/n. 34".
Autorità procedente: Comune di Rutigliano.

L'anno 2015, addì 1 del mese di Aprile, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

Il Dirigente dell'Ufficio

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per

l'attuazione delle OO.PP.”, Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio “Ecologia”;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area “Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione” n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area “Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP:” della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio “VAS”;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area “Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione” n.25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interim dell'Ufficio VAS all'ing. A. Antonicelli;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che:

il Comune di Rutigliano, in data 18/09/2014, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (daries.erminio@cert.comune.rutigliano.ba.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it> sezione “VAS-Servizi online”), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato “Variante al Piano di Lottizzazione B2/34”:

- Nota prot. 15367 del 09/09/2014, a firma del responsabile dell'Area Edilizia privata e Urbanistica” del Comune di Rutigliano, ing. Erminio d'Aries, con cui, in riferimento alla summenzionata Variante al Piano di lottizzazione B2/34, si attesta la sussistenza della condizione di esclusione dalle procedure VAS ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) punto VII del regolamento regionale n.18/2013;
- Atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante al piano di lottizzazione B2/34, di cui alla Determinazione n. 704 Reg. Gen. del 08/09/2014 del Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privati, Espropri avente ad oggetto: “Atto di formalizzazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett.B) dellaL.R. 44/2012 relativo alla proposta di variante alla lottizzazione B2/34”;
- Elaborati di piano di seguito elencati:
 - Relzione tecnica;
 - Relazione geologica;
 - Documentazione fotografica;
 - Tav. AR01-Stralci urbanistici e tabelle e dimostrazioni di calcolo;

- Tav. AR02 Progetto: schemi di individuazione unità immobiliari. Tipi edilizi in pianta, sezioni e prospetti. nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Rutigliano provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare la lettera a), punto VII dell'art. 7, comma 2;

in data 18/09/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online");

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. 8101 del 18/09/2014, con cui si comunicava al Comune di Rutigliano la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;

Il Servizio Ecologia, con nota prot.8295 del 23/09/2014 comunicava, tra gli altri, al Comune di Rutigliano l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014.

la predetta nota prot. 8295/2014 veniva trasmessa anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;

- il Servizio Urbanistica -Ufficio Strumentazione Urbanistica con nota prot. n. 8906 del 20.11.2014 inviava il proprio contributo.

in data 10/12/2014, con nota prot. n. 12218, trasmessa mezzo PEC al Comune di Rutigliano -Area Edilizia Privata e Urbanistica, questo Ufficiocomunicava, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., "le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione" come di seguito riportate: "secondo quanto trasmesso con la suddetta nota del Servizio Urbanistica regionale, "quanto proposto costituisce variazione al vigente P.R.G., laddove l'originario P.d.L. prevede la realizzazione di:

Residenza = mc 3.046,48

Non residenza = mc 3.490,70.

A fronte del fatto che la variante in questione prevede la sola realizzazione di

Residenza = mc 5.451,1.

Ciò posto, per gli aspetti meramente urbanistici complessivamente si rileva che non risultano verificate tutte le condizioni di esclusione di cui al punto 7.2 a) VII".

In risposta alla predetta nota prot. n. 12218 /2014 il Comune di Rutigliano - Area Edilizia Privata ed Urbanistica, inviava nota prot. n. 2376 del 05/02/2015, acquisita agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 1872 del 10.02.2015, avente ad oggetto "Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Articolo 7 - Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante al Piano di lottizzazione B2/n.34". Autorità procedente: Comune di Rutigliano.- Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda art. 10 bis ex LEGGE 7 agosto 1990, n. 241. Osservazioni;

In data 23/02/2015, con nota prot. n. 2582 trasmessa mezzo PEC, l'Ufficio VAS trasmetteva all'Servizio Urbanistica le osservazioni pervenute dal Comune di Rutigliano in riscontro alla Comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/1990 di cui alla nota prot. 12218/2014 e richiedeva allo stesso Servizio regionale di pronunciarsi per quanto di competenza, in relazione al contributo reso con nota prot. AOO_079-8906 del 20.11.2014

il Servizio Urbanistica -Ufficio Strumentazione Urbanistica con nota prot. AOO_79- 2299 del 17.03.2015, inviava il proprio contributo.

ATTESO che, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Rutigliano;
- l'Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio "VAS" della Regione Puglia (l.r. 44/2012);

PRESO ATTO

- delle osservazioni e controdeduzioni presentate dall'autorità procedente con la predetta nota prot. n. 2376 del 05/02/2015;
- del contributo reso dal Servizio Urbanistico regionale con nota prot.. AOO_079- 2299 del 17.03.2015

CONSIDERATO che:

le osservazioni del comune di Rutigliano ribadiscono che:

1. "Complessivamente vengono ridotti i metri cubi totali edificati (che passano da 6.537, 18 a 5.415,10 mc) e viene modificata la destinazione d'uso a residenziale di parte dell'originaria cubatura non residenziale."
2. "...la vigente lottizzazione consente di realizzare sia cubature residenziali che non residenziali, quindi la tipologia "residenziale" è una destinazione già ammessa dal vigente piano di lottizzazione e non una nuova destinazione introdotta con la variante al Piano";

nella predetta nota del Servizio Urbanistica regionale, prot. n. 2299/2015, si afferma: " si evidenzia, a parere dello Scrivente Servizio, che la Variante in oggetto, come già rilevato nella precedente nota regionale n. 8906 del 20-11-2014, comporta una variazione dello strumento urbanistico vigente." Inoltre la stessa nota precisa che " La variante di che trattasi, pertanto, comporta la eliminazione della destinazione "non residenziale" prevista dal PdF previgente e riconfermata nel PRG vigente. A fronte della eliminazione della destinazione "non residenziale", la variante prevede un diverso carico urbanistico (18,19 abitanti in più rispetto a quanto previsto dalla precedente pianificazione, per la quale, ancorchè ammissibile, ricorre la necessità di pervenire ad una variante al PRG vigente.

la stessa nota conclude che "ciò posto, per gli aspetti meramente urbanistici, si conferma la precedente nota, ossia si rileva che non risultano verificate tutte le condizioni di esclusione di cui al punto 7.2.a. VII"

PRECISATO che:

la verifica di cui al presente provvedimento, conseguente all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014 relativa ai piani urbanistici comunali registrati nel periodo 29/10/2014 - 25/11/201, ha ad oggetto la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7.2.a.VIII del regolamento regionale 18/2013, secondo quanto attestato e selezionato dall'autorità procedente nell'ambito della procedura di registrazione di cui innanzi;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto e considerato:

- di dover confermare le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 espresse con la richiamata nota prot. A00-089/12218 del 10.12.2014, che qui si intende integralmente richiamata, e, conseguentemente, di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato "Variante al Piano di lottizzazione B2/n. 34";
- di dare atto, per quanto sopra esposto, che il piano in oggetto è da sottoporre, previa formale istanza, alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della l.r. 44/2012 ss.mm.ii., la cui competenza è in capo a questa amministrazione regionale.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle

procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 e oggetto di campionamento per il periodo di registrazione 26/08/2014-22/09/2014 come da nota prot.8295 del 23.09.2014;

- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, ivi comprese “le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione” di cui all'art.7, comma 2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 espresse con la richiamata nota prot. A00-089/12218 del 10.12.2014, che qui si intendono interamente riportate, quale parte integrante del presente provvedimento e, conseguentemente, di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Variante al Piano di lottizzazione B2/n. 34”;

di dare atto, per quanto sopra esposto, che il piano in oggetto è da sottoporre, previa formale istanza, alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della l.r. 44/2012 ss.mm.ii. la cui competenza è in capo a questa amministrazione regionale;

di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di Rutigliano a cura dell'Ufficio VAS;

di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del Territorio”;
- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 fasciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

<http://ecologia.regione.puglia.it>;

- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online"), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente ad interim

dell'Ufficio VAS

Ing. A. Antonicelli
